



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

SETTORE SALVAMENTO

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SALVAMENTO E DEI NUCLEI DI VOLONTARIATO

Emanato dal Consiglio Federale ai sensi dell' art. 1 comma 2 e 4 e dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto.

CAPITOLO I

COSTITUZIONE – RAPPRESENTANZA – SCOPI

Art. 1

Costituzione – Rappresentanza

1. La Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) è stata costituita nel 1939, attraverso la incorporazione della Società Italiana di Salvamento “Natatorium”, fondata nel 1899 dal pioniere del nuoto Arturo Passerini di Finale.
2. La F.I.N. Sezione Salvamento già affiliata alla Federation Internationale de Sauvetage (F.I.S.) è affiliata alla International Life Saving Federation (ILS) e alla International Life Saving Federation of Europe (ILSE) fin dalla loro costituzione (1994) delle quali accetta e applica i Regolamenti e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante dell'Italia.
3. La F.I.N. Sezione Salvamento è delegata a curare i rapporti con la ILS e la ILSE e le altre Federazioni estere secondo le direttive di massima fissate dalla F.I.N.
4. **La F.I.N. Sezione Salvamento costituisce nuclei di volontariato, ai sensi della legge 266/1991, nell'ambito della Protezione Civile; a tal fine la Sezione Salvamento è delegata a curare i rapporti di collaborazione con le competenti Autorità Statali, Enti, Sezioni di Enti, Corpi, Centri Sportivi civili e militari interessati.**

Art. 2

Scopi

1. La F.I.N. Sezione Salvamento ha lo scopo di:
 - a. insegnare e addestrare al Salvamento, per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso e della tutela dell'Ambiente.
 - b. promuovere, regolamentare e disciplinare l'attività agonistica del Salvamento.
 - c. porre in essere, mediante la costituzione di nuclei di volontariato specializzato in soccorso nell'ambito della Protezione Civile e in collaborazione con le autorità competenti, tutte quelle azioni di solidarietà e soccorso per la tutela della popolazione civile in materia di sicurezza e sorveglianza del territorio e, in ogni caso con tutti gli altri soggetti interessati alle attività del salvamento.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, alla F.I.N. Sezione Salvamento sono demandati i seguenti compiti:
 - A) TECNICO-DIDATTICI

1. Istituire, regolamentare e programmare corsi di specializzazione per la nomina dei “Maestri di Salvamento”. Effettuare corsi di formazione e di aggiornamento e corsi di istruzione al salvamento, per civili e militari, nonchè rilasciare i brevetti di “Assistente Bagnanti” e tutti gli altri brevetti di salvamento di competenza.
2. Istituire e regolamentare i “Centri di Alta Specializzazione”, aventi per oggetto le attività del salvamento.
3. Istituire corsi di “Alta Formazione” anche in collaborazione con altri soggetti di riconosciuta esperienza e capacità.
4. Studiare, valutare ed approvare l’idoneità della attrezzatura necessaria per l’insegnamento al recupero e al trasporto del pericolante, l’uso di attrezzi e mezzi per il soccorso acquatico, anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi.
5. Proporre al Consiglio Federale della F.I.N. premi speciali per Enti, Corpi, Scuole e Società e persone singole in base alla effettiva collaborazione annuale per l’addestramento al salvamento e l’assegnazione di diplomi e medaglie di benemerita per attività o per azioni di particolare merito.
6. Provvedere alla ideazione e realizzazione delle necessarie pubblicazioni tecniche, didattiche, di propaganda e di supporti audiovisivi.
7. **Promuovere, presso le autorità competenti, l’emanazione di norme per la sicurezza dei cittadini in situazioni che individuino nell’elemento acqua un aspetto predominante o comunque pericolosamente casuale, contribuendo alla applicazione delle norme medesime.**
8. Incoraggiare la costruzione di nuovi impianti natatori ai fini del salvamento, con idonee caratteristiche tecniche mirate alla maggiore sicurezza degli utenti e contribuire all’adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza.
9. Regolamentare le manifestazioni agonistiche e non agonistiche in acque libere e non ai fini della diffusione dei principi di sicurezza acquatica e di tutela ambientale.

B) SPORTIVO-AGONISTICI

1. Organizzare e regolamentare gare e campionati di salvamento articolati nelle prove stabilite dalla ILS e dalla ILSE con alla base:
 - a. nuoto per salvamento;
 - b. trasporto del manichino;
 - c. percorso con battello a remi;
 - d. utilizzo di attrezzi per il soccorso acquatico;
 - e. nuoto con pinne;
 - f. altre prove definite dai regolamenti F.I.N. Sezione Salvamento ILS e ILSE e le ulteriori prove che le Federazioni internazionali e la F.I.N. intendano stabilire.
2. Curare la preparazione degli atleti convocati a partecipare alle manifestazioni internazionali di salvamento in calendario approvate dalla F.I.N..
3. Predisporre il calendario nazionale delle manifestazioni agonistiche da proporre all’approvazione del Consiglio Federale.
4. Coordinare i rapporti tra la F.I.N. e gli Enti nazionali e internazionali interessati alle attività di salvamento.
5. Proporre al Consiglio Federale il regolamento tecnico della Sezione e le relative tabelle di punteggio, provvedere a compilare le classifiche nazionali e proporre allo stesso Consiglio premi speciali per Enti, Corpi, Scuole e Società in base alla effettiva collaborazione annuale, per la partecipazione alle competizioni agonistiche nazionali e internazionali della specialità.
6. Stimolare l’attività periferica promuovendo l’organizzazione anche di singole prove di salvamento.
7. Promuovere dimostrazioni sportive pubbliche di salvamento in acqua.
8. Fornire l’assistenza tecnico-organizzativa nelle manifestazioni regionali e nazionali.

C) SOCCORSO E PREVENZIONE

- 1. Collaborare, in virtù dei principi di solidarietà che si manifestano nelle forme del volontariato con gli organi della Protezione Civile e nel più ampio quadro del soccorso pubblico, con tutte le Autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio.**
- 2. Prendere ogni utile iniziativa per raccogliere adesioni, mezzi e finanziamenti per potenziare l'attività di collaborazione con gli Enti sopraindicati, anche mediante idonee strutture costituite all'interno della F.I.N. Sezione Salvamento.**
- 3. Istituire nuclei territoriali nell'ambito della Protezione Civile al fine di trasferire, d'intesa con le Autorità competenti a favore delle popolazioni sul territorio nazionale, tutte le risorse e le conoscenze culturali, tecniche ed umane di cui dispone la F.I.N. Sezione Salvamento, realizzando anche attività di previsione, prevenzione, sopravvivenza e soccorso in caso di eventi naturali di cui al precedente art. 2 paragrafo 7.**
- 4. Svolgere attività di formazione e addestramento.**
- 5. Assumere ogni iniziativa finalizzata alla formazione dei cittadini in merito alla divulgazione della cultura di protezione civile.**
- 6. Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di protezione civile.**

CAPITOLO II

QUALIFICHE SEZIONE SALVAMENTO

Art. 3

Qualifiche

1. Le qualifiche riconosciute alle persone fisiche tesserate alla Sezione Salvamento sono:
 - a. assistenti bagnanti;
 - b. maestri di salvamento;
 - c. brevettati in abilità;
 - d. medico fiduciario.
2. Gli attestati di abilità sono:
 - a. brevetto di "Assistente Bagnanti" di piscina, acque interne e acque marine;
 - b. brevetto di "Maestro di Salvamento";
 - c. brevetto sportivo di abilità di 1°, 2° e 3° grado;
 - d. tessera di Aiuto Assistente;
 - e. tessera di idoneità al "nuoto";
 - f. tessera di idoneità al "nuoto e voga";
 - g. tessera di idoneità alla "voga";
 - h. tessera di idoneità al Primo Soccorso Asfittici;
 - i. tessera di idoneità al "Soccorso Protezione Civile";
 - j. attestati di Alta Specializzazione.
3. Gli Assistenti Bagnanti, i Maestri e i Brevettati di salvamento entrano a far parte della Sezione all'atto del rilascio del rispettivo brevetto e vi permangono per tutto il periodo di validità del brevetto e del relativo tesseramento.

Art. 4

Assistente Bagnanti

1. Il candidato, dopo aver frequentato e superato apposito corso di formazione teorico-pratico basato su programmi federali, diventa Assistente Bagnanti. L'Assistente Bagnanti svolge attività

di vigilanza, sorveglianza, prevenzione e di primo soccorso in particolare in acqua, in conformità alle disposizioni in vigore.

2. L'Età del candidato è compresa fra i 16 ed i 55 anni al momento della presentazione della domanda.

Art. 5

Maestro di Salvamento

1. Il candidato, dopo aver frequentato e superato apposito Corso Nazionale di formazione teorico-pratico basato su programmi federali, diventa Maestro di Salvamento. Il Maestro di Salvamento concorre alla realizzazione del ciclo formativo dell'Assistente Bagnanti, avente ad oggetto l'insegnamento del nuoto, del salvamento e dei primi soccorsi.

Art. 6

Brevettati in Abilità – Tessere di idoneità

1. Il conseguimento dei brevetti di abilità attesta il possesso di provata capacità nel settore in cui si è ottenuto il rilascio del brevetto. I brevetti sportivi di abilità di 1°, 2° e 3° grado certificano comprovate capacità nel trasporto e recupero del pericolante, nel nuoto per salvamento, nella voga e nei primi soccorsi.
2. Le tessere di idoneità attestano la capacità nel nuoto, nuoto e voga e nel soccorso nelle diverse formulazioni di cui all'art. 3, punto 2.

Art. 7

Medico Fiduciario

1. Il Medico Fiduciario di Salvamento concorre alla realizzazione del ciclo formativo dell'Assistente Bagnanti e presenza agli esami di abilitazione per il rilascio del brevetto di Assistente Bagnanti. Deve essere in possesso della tessera della Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento.

CAPITOLO III

ORDINAMENTO, ORGANI DELLA SEZIONE E LORO ATTRIBUZIONI-ALBI

Art. 8

Organi della Sezione

1. Gli Organi della Sezione sono:
 - a. Il Presidente;
 - b. Struttura organizzativa di Coordinamento federale della Sezione Salvamento nell'ambito della Protezione Civile;**
 - c. Le Commissioni Nazionali;
 - d. I Fiduciari regionali, provinciali e locali.

Art. 9

Il Presidente

1. Il Presidente della Sezione è nominato dal Consiglio Federale della F.I.N..
2. Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione che dirige sotto il profilo tecnico, organizzativo e ne risponde al Consiglio Federale.
3. Il Presidente, su invito del Presidente della F.I.N., interviene alle riunioni federali nelle quali l'ordine del giorno prevede argomenti relativi alla Sezione.
4. Il Presidente della Sezione coordina e propone al Consiglio Federale la rappresentanza della F.I.N. nei consessi internazionali del settore.

5. Il Presidente della Sezione propone al Consiglio Federale la nomina dei membri delle Commissioni Nazionali e la costituzione dei “Centri di Alta Specializzazione”.

Art.10

Struttura organizzativa di Coordinamento federale della Sezione Salvamento nell’ambito della Protezione Civile

1. La F.I.N. Sezione Salvamento collabora con l’Agenzia di Protezione Civile e nel più ampio quadro del soccorso pubblico con tutte le altre autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio anche ai fini della tutela dell’Ambiente .
2. A tal fine provvede a costituire:
 - il Coordinamento Nazionale di Protezione Civile della F.I.N. Sezione Salvamento;
 - il Coordinamento Regionale di Protezione Civile della F.I.N. Sezione Salvamento;
 - i Nuclei Regionali di Protezione Civile della F.I.N. Sezione Salvamento;
 - i Nuclei Provinciali e Locali di Protezione Civile della F.I.N. Sezione Salvamento.

Art.11

Il Coordinamento Nazionale di Protezione Civile

1. Il Coordinamento Nazionale di Protezione Civile della F.I.N. Sezione Salvamento, presieduto dal Presidente della FIN Sezione Salvamento o da un suo delegato, è composto dai Coordinatori Regionali.
2. Il Coordinamento Nazionale della F.I.N. collabora con l’Agenzia di Protezione Civile, le regioni e tutti gli organismi del volontariato interessati al settore.
3. Promuove i piani nazionali e regionali per la previsione e la prevenzione alle varie ipotesi di rischio che individuano nell’elemento acqua un aspetto predominante o comunque pericolosamente casuale.
4. Costituisce i nuclei Regionali, Provinciali e Locali di Protezione Civile;
5. Sovrintende ai Coordinamenti Regionali di Protezione Civile della F.I.N..

Art.12

Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile

1. Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile della F.I.N. Sezione Salvamento, presieduto dal Presidente del Comitato Regionale F.I.N. o da un suo delegato, è composto dal Fiduciario Regionale nonché da altri componenti, in misura non superiore a cinque da individuarsi in soggetti di comprovate capacità ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a. Qualifica di Assistente Bagnanti
 - b. Qualifica di Maestro di Salvamento
2. I componenti di nomina del predetto Coordinamento sono individuati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale.
3. Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile della F.I.N. collabora con la Regione e con gli Enti preposti al volontariato operanti nel settore.
4. Sovrintende e coordina i Nuclei Regionali, Provinciali e Locali nell’attuazione delle direttive di primo intervento nell’emergenza.

Art.13

Nuclei Regionali di Protezione Civile

1. Il responsabile del Nucleo è nominato dal Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinamento Regionale.
2. Il Nucleo Regionale di Protezione Civile della F.I.N. è composto da volontari, nominati dal coordinamento regionale che ne darà notizia al Coordinamento Nazionale.

3. I Nuclei Regionali sono attivati su richiesta delle Autorità competenti in materia di Protezione Civile a livello regionale nonché su iniziativa del Coordinamento Regionale di Protezione Civile della F.I.N. Sezione Salvamento.
4. I Nuclei Regionali di Protezione Civile della F.I.N. collaborano con le organizzazioni territoriali del volontariato inerenti il settore, al fine di disporre periodiche esercitazioni, promuovere studi sulla previsione, prevenzione e soccorso in occasione delle calamità naturali ed organizza le risorse umane per il volontariato anche ai fini della tutela dell'Ambiente.

Art.14

Nuclei Provinciali e Locali di Protezione Civile

1. Il responsabile del Nucleo è nominato dal Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinamento Regionale.
2. Il Nucleo Provinciale e Locale di Protezione Civile della F.I.N. è composto da volontari, nominati dal coordinamento regionale che ne darà notizia al Coordinamento Nazionale.
3. I Nuclei Provinciali e Locali di Protezione Civile della F.I.N. collaborano con le organizzazioni territoriali del volontariato inerenti il settore, al fine di disporre periodiche esercitazioni, promuovere studi sulla previsione, prevenzione e soccorso in occasione delle calamità naturali ed organizza le risorse umane per il volontariato anche ai fini della tutela dell'Ambiente.

Art.15

Requisiti dei Volontari

1. I volontari dei Nuclei di cui ai precedenti art. 13 e 14 devono essere maggiorenni e in possesso del brevetto di Assistente Bagnanti rilasciato dalla F.I.N. Sezione Salvamento, e regolarmente rinnovato, o del tesseramento di atleta federale che abbia ottenuto l'idoneità al soccorso di cui all'art. 3, comma 2 lettera i).
2. Tutti i componenti dei Nuclei di cui sopra sono assoggettati ai diritti e doveri previsti e disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.N..

Art.16

Diritti e Doveri dei Volontari

1. L'attività di volontariato di cui sopra nello svolgimento delle attività di Protezione Civile si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri tesserati.
2. L'appartenenza alle strutture organizzative previste nel presente articolo è incompatibile con l'adesione ad organizzazioni di volontariato di protezione civile con analoghe finalità.

Art. 17

Le Commissioni Nazionali

1. Le Commissioni Nazionali sono organi consultivi composti da almeno tre membri di cui uno con funzioni di coordinatore e uno con funzioni di segretario, tutti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Sezione e si distinguono in:
 - a. Commissione Sportiva;
 - b. Commissione Didattica;
 - c. Commissione Medica.
2. Il Presidente assiste di diritto alle riunioni.
3. Le Commissioni Nazionali rimangono in carica per il quadriennio olimpico.
4. La Commissione Sportiva:

- a. predisporre al Consiglio Federale i regolamenti per le manifestazioni agonistiche nazionali;
 - b. proporre tutte le iniziative intese alla divulgazione e sviluppo della disciplina agonistica e di propaganda del Salvamento.
 - c. studiare, esaminare ed analizzare i regolamenti sportivi internazionali individuando le opportune modifiche.
 - d. proporre ricerche per l'attrezzatura tecnico-sportiva e suggerisce eventuali modifiche, a seconda delle esigenze, dell'attrezzatura esistente.
 - e. Propone il calendario nazionale delle manifestazioni agonistiche verificando l'idoneità delle sedi di svolgimento.
5. Commissione Didattica:
- a. provvede a predisporre programmi relativi ai corsi e alle prove di esame dei brevetti rilasciati dalla Sezione di Maestro di Salvamento, Assistente Bagnanti e brevetti di abilità;
 - b. predisporre i programmi per lo svolgimento delle attività dei "Centri di Alta Specializzazione"
 - c. Verifica il rispetto dei programmi didattici per i corsi di salvamento, effettuando anche visite presso i centri dove si svolgono corsi di salvamento;
 - d. elabora e aggiorna i manuali ed il materiale didattico di supporto per i corsi indetti dalla Sezione;
 - e. contribuisce alla predisposizione e realizzazione dei programmi S.I.T.-F.I.N. in merito alle materie attinenti il salvamento, il primo soccorso e le attività nell'ambito della Protezione Civile;
 - f. cura la divulgazione del materiale didattico e di propaganda presso gli istituti scolastici, gli enti interessati e le società;
 - g. assiste con propri incaricati alle prove di esame a richiesta di enti periferici, su invito del Presidente della Sezione;
 - h. collabora con le altre commissioni nella elaborazione e nell'aggiornamento dei manuali per la parte tecnico-scientifica di competenza
 - i. propone al Presidente della Sezione uno o più rappresentanti ai congressi che interessano la speciale disciplina.
6. Commissione medica:
- a. Cura i rapporti con le istituzioni, pubbliche e private, interessate alle problematiche del settore.
 - b. collabora con le altre commissioni nella elaborazione e nell'aggiornamento dei manuali per la parte tecnico-scientifica;
 - c. promuove corsi di aggiornamento e riunioni scientifiche sulle tematiche del settore;
 - d. propone al Presidente della Sezione uno o più rappresentanti ai congressi che interessano la speciale disciplina;
 - e. esamina testi, pubblicazioni e materiale di interesse scientifico;
 - f. predisporre e redige materiale didattico
 - g. provvede in collaborazione con il Settore Medico Federale, all'assistenza medico-sportiva per gli atleti di interesse nazionale.
 - h. studia le attrezzature sanitarie di base per il primo soccorso nel Salvamento;
 - i. promuove la ricerca scientifica e didattica per soddisfare le esigenze e i programmi della Sezione Salvamento ivi compresa l'attività di soccorso nell'ambito della Protezione Civile.

Art. 18

Il Fiduciario

1. Il Fiduciario regionale, provinciale o locale, quest'ultimo anche per speciali circoscrizioni territoriali mancanti di organi periferici della F.I.N., ha il compito di sviluppare e divulgare le attività proprie della Sezione mediante anche l'organizzazione dei corsi aventi a oggetto la formazione degli Assistenti Bagnanti..
2. I Fiduciari sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione in base a indicazioni del Presidente del Comitato Regionale.
3. Il Fiduciario presenza alle prove di esame provvedendo inoltre a firmare i relativi verbali.

4. Il Fiduciario provvede ad apporre la propria firma sui brevetti rilasciati dalla Sezione Salvamento per la zona di sua competenza.
5. Per ogni altra attribuzione dei Fiduciari, si rimanda a quanto previsto dalla circolare normativa emanata ogni anno dal Consiglio Federale.
6. I Fiduciari devono essere in possesso della qualifica di Maestro di Salvamento.
7. I Fiduciari hanno le seguenti rispettive competenze:

Il Fiduciario Regionale:

- a. coordina corsi e commissioni di esami per il rilascio dei brevetti di salvamento;
- b. coordina l'attività dei fiduciari provinciali e locali e ne risponde alla Sezione Salvamento;
- c. collabora durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

Il Fiduciario Provinciale:

- a. collabora durante lo svolgimento di corsi e commissioni di esami per il rilascio dei brevetti di salvamento coordinati dal Fiduciario Regionale;
- b. coordina corsi e commissioni di esami per il rilascio dei brevetti di salvamento;
- c. collabora con il Fiduciario Regionale nel coordinare l'attività dei Fiduciari locali;
- d. collabora durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

Il Fiduciario Locale:

- a. collabora durante lo svolgimento di corsi e commissioni di esami per il rilascio dei brevetti di salvamento coordinati dal Fiduciario Regionale o Provinciale;
- b. coordina corsi e commissioni di esami per il rilascio dei brevetti di salvamento;
- c. collabora durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

Art. 19

Albi

1. Presso la Sezione Salvamento sono istituiti l'Albo dei Maestri di Salvamento e l'Albo dei Medici Fiduciari di Salvamento.
2. È cura della Sezione provvedere all'iscrizione degli aventi diritto, previa verifica del possesso del relativo brevetto per il Maestro di Salvamento e della Tessera rilasciata dalla Sezione per i Medici Fiduciari di Salvamento.
3. Sarà cura inoltre della sezione verificare annualmente il possesso dei requisiti sopra descritti, provvedendo alle cancellazioni d'ufficio per coloro che ne risultino sprovvisti.
4. Il Presidente della sezione può adottare tutti gli opportuni provvedimenti per la migliore più efficiente tenuta dell'Albo.

Art. 20

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento hanno durata per il quadriennio olimpico, salvo revoca o dimissioni.

Art. 21

Incompatibilità delle cariche

1. La carica di Fiduciario della Sezione Salvamento è incompatibile con tutte le cariche elettive federali.

CAPITOLO IV
UFFICIALI DI GARA

Art. 22

Ufficiali di Gara per manifestazioni di nuoto per salvamento

1. Le competenze relative al controllo del regolare svolgimento delle gare di salvamento sono attribuite al Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N. (GUG).

CAPITOLO V *CENTRI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE*

Art. 23

Costituzione – Programmi - Attestati

1. I Centri di Alta Specializzazione per la prevenzione e il soccorso vengono costituiti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento.
2. I programmi di attività dei Centri vengono approvati dalla Commissione Didattica Nazionale.
3. Gli attestati di Alta specializzazione ivi compresi quelli riguardanti il soccorso nell'ambito della Protezione Civile saranno rilasciati previa partecipazione ai corsi indetti dai Centri di Alta Specializzazione

CAPITOLO VI *ATTESTATI DI ABILITÀ*

Art. 24

Gli Attestati

1. Gli attestati per le qualifiche di cui all'art. 3 vengono rilasciati dopo aver frequentato apposito corso e sostenuto il relativo esame di fronte alla commissione prevista.
2. Le materie di esame sono contenute nei testi didattici e nei programmi specifici della Sezione.
3. Gli attestati di abilità sono:
 - a. brevetto di “Assistente Bagnanti” di piscina, acque interne e acque marine;
 - b. brevetto di “Maestro di Salvamento”;
 - c. brevetto sportivo di abilità di 1°, 2° e 3° grado;
 - d. tessera di Aiuto Assistente;
 - e. tessera di idoneità al “nuoto”;
 - f. tessera di idoneità al “nuoto e voga”;
 - g. tessera di idoneità alla “voga”;
 - h. tessera di idoneità al Primo Soccorso asfittici;
 - i. tessera di idoneità al “Soccorso Protezione Civile”;
 - j. attestati di Alta Specializzazione.

Art. 25

Validità – convalide – promozione – distintivi

1. La validità degli attestati di cui all'art. 15 è indicata su ogni attestato.
2. Convalide e promozioni al grado superiore si conseguono per esami oppure per titoli tenuto conto dell'attività svolta. Le relative norme sono riportate nelle circolari della F.I.N. Sezione Salvamento.
3. Per ottenere la convalida o la promozione deve essere fatta richiesta, versando i prescritti importi entro le scadenze previste dalle circolari della F.I.N. Sezione Salvamento.
4. I Maestri di Salvamento e gli Assistenti devono richiedere la convalida entro le scadenze previste dalle circolari della F.I.N. Sezione Salvamento.
5. I titolari di brevetti sono autorizzati a portare l'apposito distintivo. I Maestri di Salvamento e gli Assistenti ne hanno l'obbligo durante lo svolgimento delle attività.

CAPITOLO VII

OBBLIGHI FEDERALI – CODICE DISCIPLINARE – SANZIONI – RICORSI –
COMMISSIONE ARBITRALE

Art. 26

Obblighi federali – Codice disciplinare – Sanzioni – Ricorsi

1. Tutti i soggetti qualificati della Sezione Salvamento hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali e le disposizioni dei competenti organi della F.I.N.
2. Nei loro riguardi si applicano le sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti Federali.

Art. 27

Commissione Arbitrale d'Appello

1. Nelle gare e nei campionati nazionali è istituita la Commissione Arbitrale d'Appello che giudica sul campo ed in secondo grado sui ricorsi avverso la decisione di primo grado del Giudice Arbitro, per irregolarità tecniche. La Commissione Arbitrale nazionale è composta da tre membri nominati dalla Sezione Salvamento.
2. Nelle manifestazioni regionali, provinciali e locali la stessa competenza è affidata alla Commissione Arbitrale, composta da tre membri, nominati dal Presidente del Comitato Regionale.
3. Le Commissioni Arbitrali svolgono il loro compito sul campo di gara secondo le norme stabilite dai regolamenti delle manifestazioni.

CAPITOLO VIII

Art. 28

Norme di Attuazione

1. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento emana le norme d'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

CAPITOLO IX

Art. 29

Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Federale che è l'unico organo competente ad apportare eventuali modifiche sia su proposta del Presidente della Sezione che di propria iniziativa.